



CORSO BASE LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI

IL PATTO DI STABILITÀ I CONTROLLI SUL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

QUARTA GIORNATA - 12 LUGLIO 2013

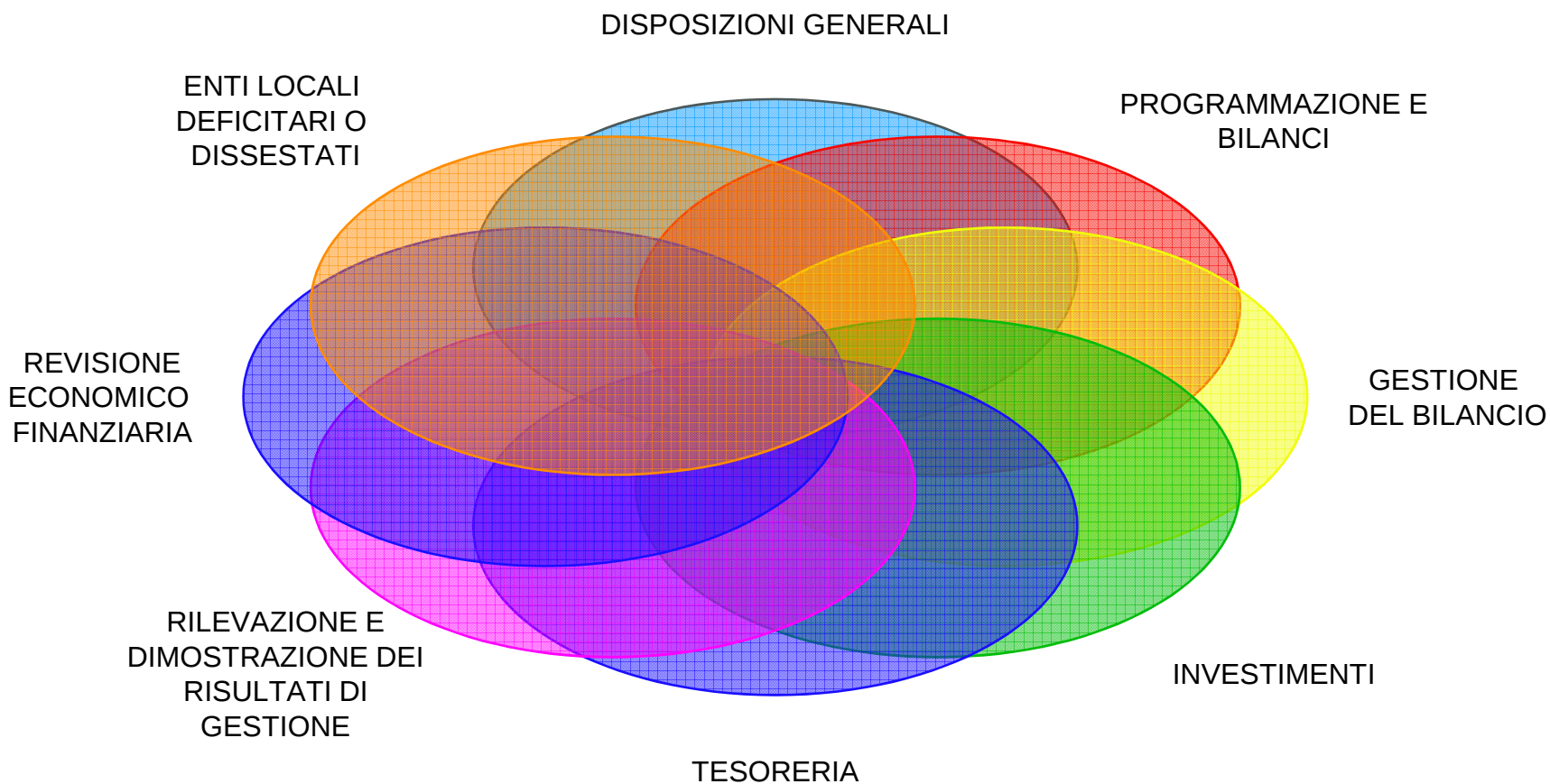


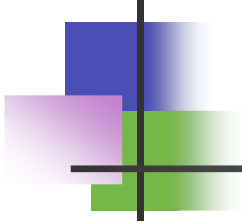
SISTEMA DI BILANCIO



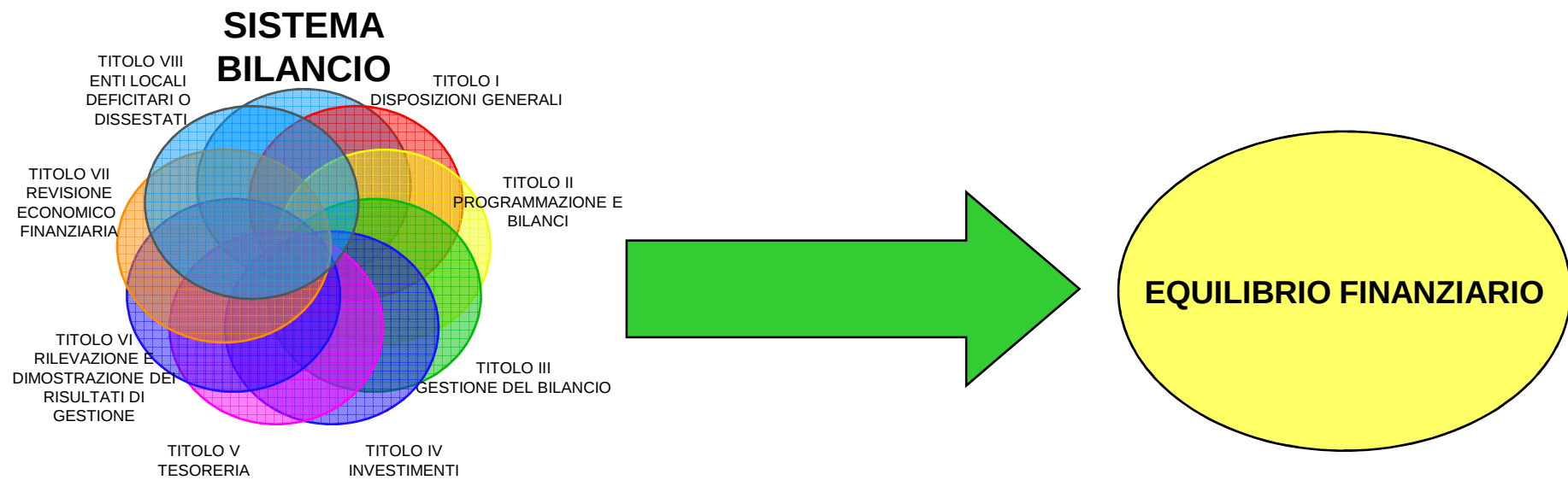


SISTEMA DI BILANCIO





EQUILIBRIO FINANZIARIO





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo III - Entrate Extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Totale entrate finali Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi Totale Avanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Totale spese finali Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi Totale Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO SPESE	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario Entrate titoli I - II - III (+) Spese correnti (-) Differenza Quote di capitale ammort. dei mutui (-) Differenza* B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV) (+) Spese finali (disav. + titoli I+II) (-) Saldo netto da Finanziare (-) Impegnare (+)		* La differenza di è finanziata con 1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%) 2) mutuo per debiti fuori bilancio 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	



PAREGGIO DI BILANCIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo III - Entrate Extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Totale entrate finali		Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Totale spese finali	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi Totale		Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi Totale	
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO FINALE

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di è finanziata con	
Entrate titolo I - II - III (+)		1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%)	
Spese correnti (-)		2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Differenza		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)			
Differenza*			
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av + titoli I+II+III+IV)(+)			
Spese finali (disav. + titoli I+II) (-)			
Saldo netto da			
Finanziare (-)			
Impiegare (+)			



RISPETTO "EQUILIBRIO DI PATTO"

Art. 31, comma 18, legge 12 novembre 2011, n. 183

Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilit  interno **deve essere approvato** iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente **in misura tale che**, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, **sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.**

A tale fine, **gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilit  interno.**



EQUILIBRIO DEL PATTO COMPETENZA MISTA





PATTO DI STABILITÀ FINALITA' E OBIETTIVI

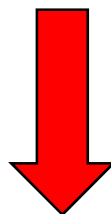
- Il Patto di Stabilità Interno nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).
- L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.
- L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.
- Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).
- Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.
- Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.
- La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.



PATTO DI STABILITÀ INTERNO

DAL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

(Accordo stipulato dai Paesi membri dell'UE per una esigenza di convergenza verso specifici parametri:
-Deficit pubblico non superiore al 3%;
-Rapporto debito/Pil inferiore al 60% o tendente al rientro).



Art. 28, legge 28 dicembre 2008, n. 448

AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO



PATTO DI STABILITA'

PRINCIPIO DI FINANZA PUBBLICA

- Le disposizioni sul Patto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica

...infatti ogni legge di finanza pubblica che disciplina il patto di stabilità interno prevede che...

"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni ... concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni ... che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione."

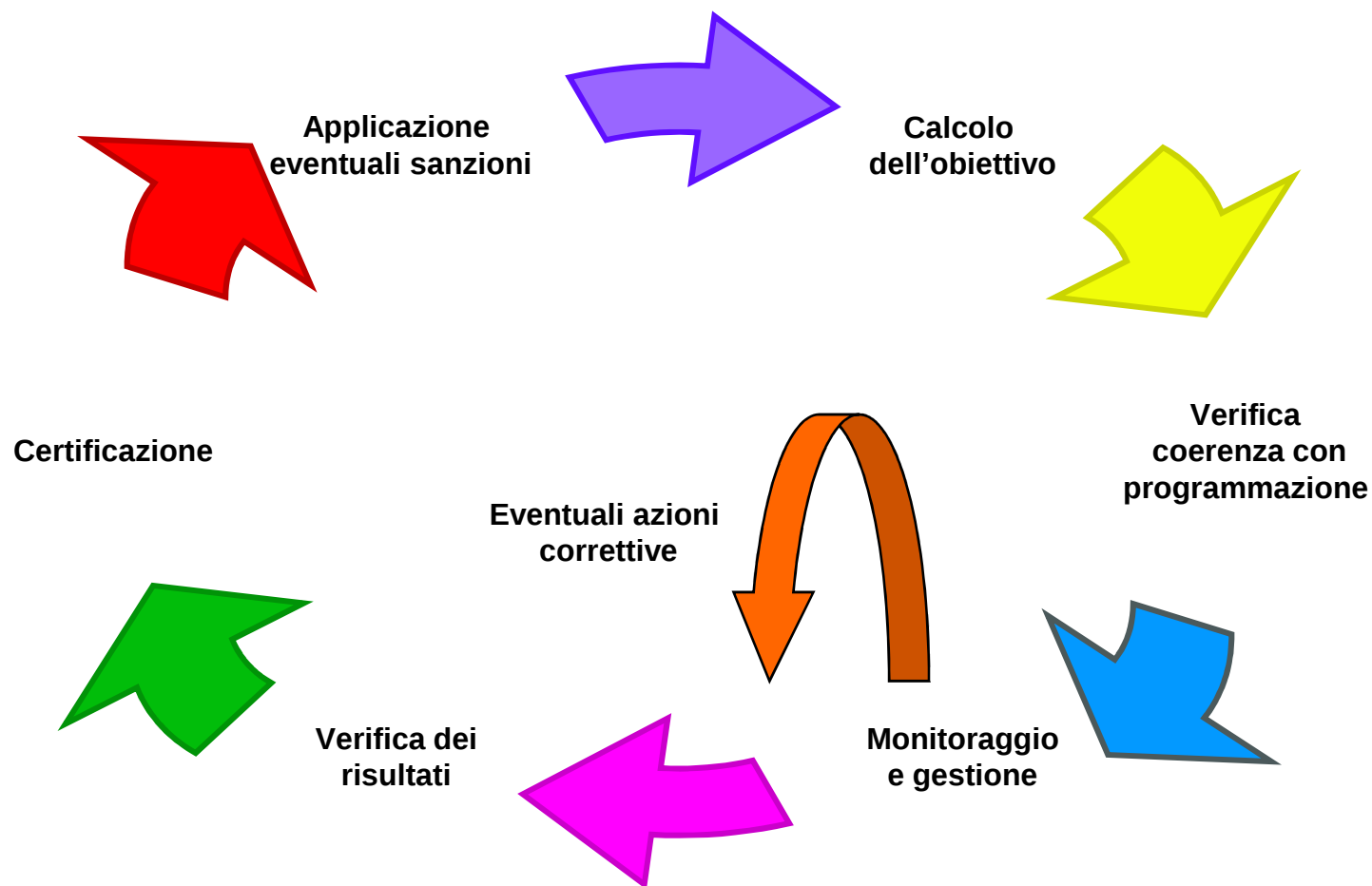


EVOLUZIONE NORMATIVA

- Dapprima riduzione del disavanzo annuo e riduzione del rapporto debito/pil (quest'ultimo da intendersi come obiettivo derivato conseguente al miglioramento del saldo di parte corrente ed all'utilizzo di risorse proprie per gli investimenti).
- Regole applicative cambiate annualmente, a volte anche in corso d'anno.
- Conseguente limitazione della possibilità di programmare ed evidente sottovalutazione della programmazione pluriennale.
- Una forte e costante compressione della possibilità di spesa.



CICLO DI GESTIONE DEL PATTO





I CONTROLLI DEI REVISORI

C.N.D.C.E.C. – Documento n. 8

Verificare:

- Predisposizione prospetto allegato al bilancio
- Invio obiettivo alla Ragioneria Generale dello Stato o situazioni di esonero
- Acquisizione possibili premialità o riduzioni dell'obiettivo
- Esistenza interventi migliorativi previsti da disciplina vigente
- Adempimenti monitoraggio
- Invio certificazione risultato raggiunto (altrimenti provvedere con ruolo di commissario ad acta)
- Eventuale applicazione sanzioni
- Attestazione rispetto patto per eventuali operazioni di ricorso all'indebitamento



CORTE DEI CONTI-Questionario rendiconto 2011

5. Rispetto del patto di stabilità interno

5.1 Indicare se ricorre una delle seguenti condizioni:

5.1.1 Enti esclusi dall'applicazione del patto per il 2011 in quanto:

- a) ente commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL ☐
b) ente istituito nel 2009 o successivamente ☐

5.2 L'obiettivo programmatico annuale per il 2011 è stato modificato dalla regione in attuazione di quanto previsto dal c. 138 dell'articolo 1 della legge 220/2010?

SI ☐ NO ☐

5.3 Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2011

OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2011 (saldo comprensivo dell'eventuale riduzione operata ai sensi del comma 122, art. 1 legge 220/2010 con DM del 24 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2012)	
PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010	
PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010	
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2011 RIDETERMINATO	
SALDO FINANZIARIO 2011 (Entrate Finali Nette - Spese Finali Nette)	
DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO PROGRAMMATICO	

SPESA MEDIA (2008-2010) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea	
SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea	
MAGGIORE SPESA = SPESA 2011 - SPESA MEDIA (2008-2010) (DM 0021094 del 9.03.12 pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.12)	

TEST* = DIFF. RISPETTO OBIETTIVO + MAGGIORE SPESA	
--	--

*Se TEST < 0 si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011
Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011

5.4 Un organismo partecipato direttamente e/o indirettamente (società, consorzio, unione, ecc.) si è assunto l'onere di effettuare pagamenti o di realizzare opere ed investimenti pubblici "originariamente previsti nel bilancio di previsione dell'ente e nel piano delle opere pubbliche"?

SI ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, indicare:

a) se a fronte di tali pagamenti l'Ente ha effettuato nel 2011 una concessione di crediti all'Organismo:

SI ☐ NO ☐

b) l'entità della concessione di crediti a fronte di tali pagamenti:

	Impegni 2011	Pagamenti 2011
Concessione di crediti		

c) il saldo di cassa complessivo dell'ente al 31/12/2010 ed al 31/12/2011:

31/12/2010	31/12/2011

d) il termine entro il quale la società effettuerà il rimborso delle somme concesse dall'ente:



PATTO DI STABILITA' 2013

ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

- PROVINCE
- COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 5.000 ABITANTI
- COMUNI CON POPOLAZIONE
COMPRESA TRA 1.001 E 5.000
ABITANTI



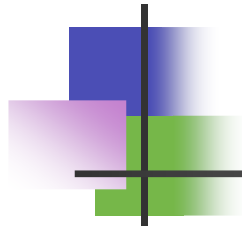
ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO IN FUTURO

DAL 2014

- UNIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI

**DALL'EMANAZIONE DI APPOSITO
DECRETO INTERMINISTERIALE**

- AZIENDE SPECIALI
- ISTITUZIONI (con esclusione di servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e delle farmacie)
- SOCIETÀ "IN HOUSE"



OBIETTIVO/1

- 2. Ai fini della **determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario**, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, **alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009**, per gli anni dal 2013 al 2016, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, **le percentuali di seguito indicate**: a) per le province le percentuali sono pari a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.



OBIETTIVO/2

- 4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



CALCOLO OBIETTIVO/1

AIL OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n. 228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

				Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
CASE 1	SPESA CORRENTI (in euro)					
				(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) ⁽¹⁾					Media
						$(d) = \text{Media}(a, b, c)$
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)					
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
				14,8%	14,8%	14,8%
				(e)	(f)	(g)
	BALZO OBIETTIVO determinato come percentuale data delle spese media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)					
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
				$(h) = (d) * (e)$	$(i) = (d) * (f)$	$(j) = (d) * (g)$



CALCOLO OBIETTIVO/2

RISULTI	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERAGIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 191/2011)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 191/2011)

1991-1994-1995		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
(k)	(l)	(m)
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
(n)=(k)-(l)	(o)=(l)-(l)	(p)=(l)-(m)



CALCOLO OBIETTIVO/3

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALE massima da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi. (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	15,8%	15,0%	15,5%
		(a)	(b)	(c)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)			
		(d)-(a)	(e)-(b)	(f)-(c)
FASE B (Enti virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 5, art. 31, legge n. 183/2011)			
		(w)-(d)*(q)-(0)	(x)-(e)*(r)-(0)	(y)-(f)*(s)-(v)
FASE B (Enti virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)			
		(z)	(aa) = (x)	(ab) = (y)
FASE C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)			
		(ac)		



ENTI "VIRTUOSI" E RELATIVI PARAMETRI

- Rispetto del patto di stabilità
- Autonomia finanziaria
- Equilibrio di parte corrente
- Rapporto tra entrate di parte corrente rimosse e accertate

Sono corretti con due indicatori socio-economici:

- il valore delle rendite catastali;
- il numero di occupati.

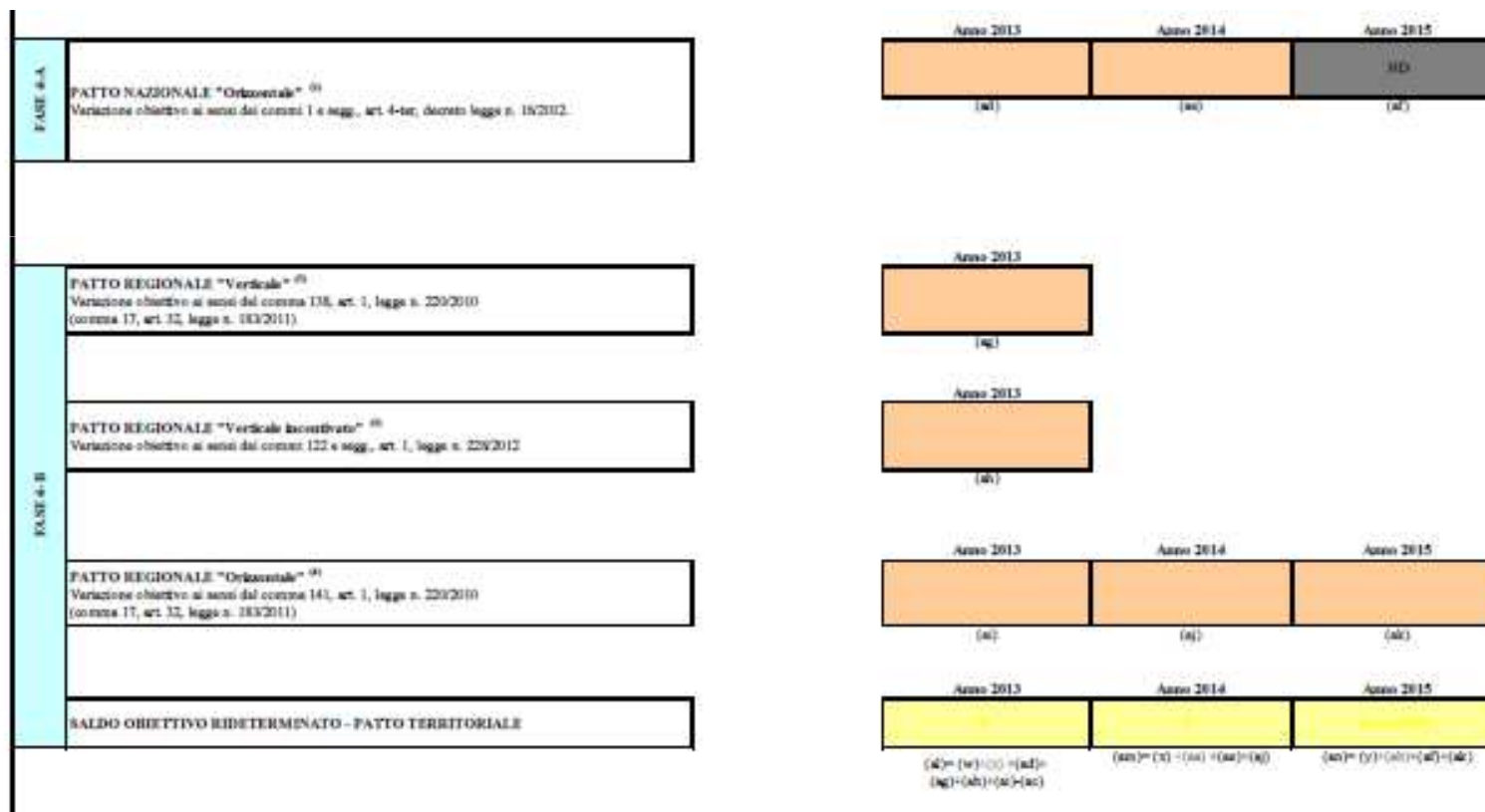
Dal 2014 si aggiungono:

- Convergenza con spesa storica e fabbisogni standard;
- Incidenza spesa personale su spesa corrente;
- Tasso copertura servizi a domanda individuale
- Effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale
- Dismissione di partecipazioni societarie

Gli enti locali che risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero



CALCOLO OBIETTIVO/4





CALCOLO OBIETTIVO/5

FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, lett. l, legge n. 229/2010	Anno 2013		
		(a)		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 10, decreto legge n. 95/2012	Anno 2013		
		(b)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
		(a) + (b) + (c) + (d)	(e) + (f)	(g) + (h)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

^(a) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).

^(b) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).

^(c) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).

^(d) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).



MANOVRA CORRETTIVA

- 3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.



EQUILIBRIO DEL PATTO COMPETENZA MISTA





PREVISIONI DI CASSA

- Riguardano sia la competenza che i residui
- Effettuare un'attenta analisi dei residui attivi e delle previsioni di competenza del Titolo IV
- Effettuare un'attenta analisi dei residui passivi e delle previsioni di competenza del Titolo II
- Mettere a punto il ciclo della spesa di investimento programmando le varie fasi: cronoprogramma, stati di avanzamento, fatture e mandati di pagamento
- Assegnare un budget di cassa ad ogni centro di responsabilità che gestisce spese di investimento (con il piano esecutivo di gestione ma, se necessario, senza attendere l'approvazione del bilancio)



TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

Art. 9, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78

- Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ... adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- ...al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa...



ESCLUSIONI

- **Risorse connesse con dichiarazione stato di emergenza**
- Risorse connesse con dichiarazione di grande evento
- **Risorse provenienti dall'Unione Europea**
- Risorse piano generale di censimento
- Risorse per EFSA e Scuola Europa di Parma
- **Spese federalismo demaniale**
- Risorse da dismissioni per investimenti infrastrutturali
- Spese sisma del 20 e 29 maggio 2012
- Spese Museo Nazionale Shoah



MONITORAGGIO

- 19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilit  interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, **trasmettono semestralmente** al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilit  interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalit  definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citt  ed autonomie locali.



VERIFICA E CERTIFICAZIONE

- 20. **Ai fini della verifica** del rispetto degli obiettivi del patto di stabilit  interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1   tenuto a inviare, **entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **una certificazione** del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, **sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalit  definiti dal decreto** di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilit  interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilit  interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo.



REVISORE COMMISSARIO AD ACTA

- Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, **in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente** dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, **in qualita' di commissario ad acta**, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese...



SANZIONI/1

In caso di mancato rispetto del patto di stabilit  interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a)   associato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono associati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilit  interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;



SANZIONI/2

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;



SANZIONI/3

- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;



SANZIONI/4

- d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;



SANZIONI/5

- e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.



ELUSIONE

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilit  interno   stato...

artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive,...

le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilit  interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennit  di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilit  del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.



COMPORTAMENTI ELUSIVI

- Sovrastima entrate correnti
- Accertamenti privi dei presupposti art. 179
- Imputazione poste in sezioni non rilevanti ai fini del patto
- Non corretto utilizzo delle “partite di giro”
- Sottostima costi contratti di servizio
- Traslazione pagamenti dall’ente a società partecipate
- Valorizzazione beni immobiliari tramite società partecipate
-



AZIONI UTILI

- Contenimento spesa corrente
- Riduzione spesa personale
- Limitare ricorso a consulenze e sopprimere organismi collegiali non indispensabili
- Acquisto di beni e servizi secondo principi di efficienza
- Riduzione del costo dell'indebitamento
-
- Potenziamento attività accertamento tributi
- Dismissione immobili non funzionali
- Contenere utilizzo oneri urbanizzazione per finanziare spesa corrente
- Azioni esecutive nei confronti dei debitori
-